

**Legge regionale 08 agosto 2017, n. 27 (BUR n. 77/2017)  
(Novellazione) – Testo storico**

**ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI  
PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE  
ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME  
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL  
PRELIEVO VENATORIO”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, *garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio*”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e*” sono sostituite dalle seguenti: “*e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;*”.

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “*Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e*” sono sostituite dalle seguenti: “*Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite*”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. *Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.*

4 ter. *Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:*

- a) *le oasi di protezione;*
- b) *le zone di ripopolamento e cattura;*
- c) *i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- d) *i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- e) *l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;*
- f) *l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;*

g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.”.

5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:  
“a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;”.

6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

“b bis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;”.

7. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.

## **Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede”.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.

4. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*Le Province istituiscono*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Giunta regionale istituisce*".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*delle Province e, previo assenso, della Regione e*" sono sostituite dalle seguenti: "*della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,*".

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*dalle Province*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla Giunta regionale*".

4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*dalle Province*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

**Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*le Province sono delegate*" sono sostituite dalle seguenti: "*la Giunta regionale provvede*" e le parole: "*dall'INFS*" sono sostituite dalle seguenti: "*dall'ISPRA*".

**Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*Le Province istituiscono*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Giunta regionale istituisce*".

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*la Provincia, sentito l'INFS*" sono sostituite dalle seguenti: "*la Giunta regionale, sentito l'ISPRA*" e le parole: "*dalla Provincia*" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla stessa Giunta regionale*".

3. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*delle Province*" sono sostituite dalle seguenti: "*della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,*".

**Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

*“1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.”.*

2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“dalla Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale”*.

3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente: *“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;”*.

4. Al comma 14 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

#### **Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“al Presidente della Provincia competente per territorio”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”* e le parole: *“La Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: *“, purché inclusi nel Veneto”*.

#### **Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“su proposta delle Province interessate,”* sono soppresse e le parole: *“provvedono le Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare”*.

3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“, da parte della Giunta provinciale,”* sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”*.

5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“della Provincia,”* sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“della Provincia”* sono sostituite dalle seguenti: *“del territorio provinciale”* e le parole: *“di altre Province anche”* sono sostituite dalle seguenti *“, anche”*.

**Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

*“1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.”.*

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9”* sono sostituite dalle seguenti: *“faunistico-venatorio regionale”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“Giunta regionale”* e le parole *“con l'articolo 14”* sono sostituite *“col comma 4 dell'articolo 14”*.

4. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“provinciale”* è sostituita dalle seguenti: *“faunistico-venatorio regionale”*.

5. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *“Provincia”* è sostituita dalle seguenti: *“struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”*.

6. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“con le altre Province”* sono sostituite dalle seguenti: *“tra le Province contermini”*.

**Art. 10 - Abrogazioni.**

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è abrogato.

**Art. 11 - Norme transitorie.**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle

Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

**Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 13 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.